

N. R.G. 2462/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti

Presidente

Alessandra Aragno

Consigliere

Rossella Milone

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2462/2021**

DA

LINER ITALIA INTERNATIONAL S.P.A. (C.F. 02698220965), elettivamente domiciliata in VIA CASALINO, 13 24121 BERGAMO presso lo studio dell'avv. MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti


Opponente

CONTRO

INTER PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. (C.F. 00118570664), elettivamente domiciliata in VIALE DELLA COSTITUZIONE, 33 38122 TRENTO presso lo studio dell'avv. GIAMMARCO ENRICO, che la rappresenta e difende come

pagina 1 di 10





da delega in atti, unitamente all'avv. MAGNARELLI MARTINA
(MGNMTN88B50E472L)

Opposta

Conclusioni

Per LINER ITALIA INTERNATIONAL S.P.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, così giudicare:

Nel merito:

In via principale:

- *accertare e dichiarare che l'esecuzione nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale internazionale emesso, tra le parti Liner Italia International S.p.a. e Inter-Papier Handelsgesellschaft MBH, in data 25 gennaio 2021 dall'Arbitro Unico Damiano Brusa a definizione del procedimento di arbitrato CCI n. 24898/FS, deve essere rifiutata ai sensi dell'art. 840 c.p.c., per invalidità della clausola arbitrale di cui alle condizioni generali di vendita indicate sul sito Web della società venditrice Inter-Papier Handelsgesellschaft MBH, nonché per contrarietà del lodo medesimo all'ordine pubblico, ovvero per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione e che dovessero accertarsi in corso di causa, e, per l'effetto,*

- *revocare il decreto emesso dalla Corte di Appello di Milano in data 7 luglio 2021, nel giudizio rubricato al n. 888/2021 R. g. V.G., dichiarativo dell'efficacia, nella Repubblica Italiana, del lodo arbitrale internazionale emesso, tra le parti Liner Italia International S.p.a. e Inter-Papier Handelsgesellschaft MBH, in data 25 gennaio 2021 dall'Arbitro Unico Damiano Brusa a definizione del procedimento di arbitrato CCI n. 24898/FS;*

- *respingere, in ogni caso, la richiesta di efficacia e di esecutività, nella Repubblica Italiana, del lodo arbitrale internazionale emesso, tra le parti Liner Italia International*



S.p.a. e Inter-Papier Handelsgesellschaft MBH, in data 25 gennaio 2021 dall'Arbitro Unico Damiano Brusa a definizione del procedimento di arbitrato CCI n. 24898/FS, per tutti i motivi espressi nel presente atto di opposizione.

In ogni caso:

- spese, diritti ed onorari di causa interamente rifiuti, oltre I.V.A. e C.P.A.

In via istruttoria:

- con ogni più ampia riserva istruttoria concessa dal rito.

B) chiede trattarsi la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive.

Per INTER PAPIER HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.

(1) IN VIA PRINCIPALE, rigettare l'opposizione e confermare il decreto di riconoscimento opposto;


(2) con vittoria di spese, inclusi i costi della fase di riconoscimento del lodo, oltre alle spese generali 15% il Cap 4% ed il rimborso dell'IVA se dovuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Liner Italia International S.p.A., con atto di citazione in opposizione ex art. 840 c.p.c., chiedeva la revoca del decreto n.888/2021, emesso ex art. 839 c.p.c. in data 7.7.2021 dal Presidente delegato della Corte di Appello di Milano, con il quale era stata dichiarata l'efficacia nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale internazionale pronunciato in Amburgo in data 25.01.2021 dall'Arbitro Unico Damiano Brusa a definizione del procedimento di arbitrato CCI N. 24898/FS.

La vicenda relativa ai rapporti tra le parti ed alla pronuncia del lodo arbitrale internazionale può essere brevemente riassunta come segue.





Il procedimento di arbitrato internazionale era stato azionato da Inter Papier Handelsgesellschaft MBH, società con la quale l'odierna opponente Liner Italia aveva stipulato nove contratti di compravendita di carta "semichimica" tra il 2018 ed il 2019.

Il materiale fornito da Inter Papier veniva impiegato nella realizzazione di scatole di cartone da parte di Liner Italia, la quale, in seguito ad asserite contestazioni da parte dei clienti finali, assumeva che detto materiale risultasse inidoneo alle lavorazioni necessarie e di ciò informava Inter Papier in data 10 maggio 2019, rifiutandosi di pagare l'intera fornitura poiché viziata.

Inter Papier, in seguito al reiterato rifiuto da parte di Liner di adempiere al pagamento della fornitura, dichiarava risolto il contratto con una comunicazione del 20.04.2020, ed attivava la procedura di arbitrato internazionale presso l'ICC di Parigi in forza di una clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali del contratto di compravendita, al fine di ottenere il pagamento della fornitura da parte di Liner ed il risarcimento del danno.

Il lodo pronunciato in Amburgo (Germania) dall'arbitro unico Damiano Brusa accoglieva la domanda di Inter Papier condannando Liner al pagamento della cifra omnicomprensiva di tutte le voci di danno pari ad euro 605.324,19.


Inter Papier con ricorso in data 27.04.2021 chiedeva al giudice competente nello Stato di origine del lodo che ne fosse dichiarata l'esecutività.

Liner Italia si costituiva in questo procedimento chiedendo l'annullamento del lodo per invalidità della convenzione arbitrale e per i medesimi motivi riproposti nella presente opposizione.

L'Alta Corte di Amburgo rigettava la domanda di annullamento, ritenendo tale istanza tardiva e quindi non ammissibile, e dichiarava esecutivo il lodo nello Stato di origine.

Inter Papier con ricorso ex art.839 c.p.c. in data 23.06.2021 chiedeva il riconoscimento nel territorio della Repubblica italiana dell'efficacia del lodo e la richiesta veniva accolta dal Presidente delegato della Corte di Appello di Milano con decreto del 7.07.2021.





Liner Italia, come detto, si opponeva al decreto sulla base di quattro motivi.

L'opposta Inter Papier si costituiva in data 30.12.2021 chiedendo preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, e nel merito il rigetto dell'opposizione.

La Corte con ordinanza del 23.3.2022 rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione, ritenendo necessaria una cognizione piena in relazione alla questione della validità della clausola compromissoria, in base alla legge tedesca, ai sensi dell'art. 840 comma 3 n.1 c.p.c., valutazione che non poteva considerarsi preclusa dal rigetto dell'impugnazione per l'annullamento del lodo proposta innanzi all'autorità giudiziaria tedesca.


La causa è stata successivamente posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, alla scadenza del termine per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo di opposizione** Liner Italia lamenta la carenza del requisito formale di cui all'art.839 c.p.c., assumendo che la società opposta Inter Papier non avrebbe prodotto, con il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento nel territorio della Repubblica Italiana del lodo internazionale, l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme: secondo Liner Italia non sarebbe, infatti, idonea ad integrare l'esistenza e, dunque, la prova di una convenzione arbitrale la sola clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali di vendita unilateralmente predisposte.

Con il **secondo motivo di opposizione** Liner Italia assume la nullità della convenzione arbitrale, deducendo che la clausola compromissoria, contenuta nelle condizioni generali di vendita, non le sarebbe stata resa nota da parte di Inter Papier, se non attraverso un generico richiamo, contenuto nelle fatture, a prendere visione di dette condizioni generali sul sito della società venditrice.





Ritiene la Corte che i motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione, siano infondati.

Ai fini della decisione sul motivo attinente alla validità della convenzione arbitrale, richiamato nell'art. 840 co. 3 n. 1 c.p.c., va rilevato che lo stesso art. 840 c.p.c., con regola di chiusura contenuta nell'ultimo comma, fa salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

La Convenzione applicabile nella fattispecie è la Convenzione di New York del 1958 che riguarda in modo specifico le decisioni arbitrali (e che è fatta espressamente salva dall'art. 73 co. 2 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).


L'articolo V della Convenzione di New York (conformemente all'art. 840 c.p.c.) prevede il rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione del lodo se la parte contro cui sono richiesti prova che la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge del Paese in cui il lodo è stato pronunciato (nel nostro caso la Germania).

La norma del diritto tedesco che viene in rilievo è § 1031 CCP (norma che nel lodo è richiamata per concludere che la clausola è valida e l'arbitro è competente v. punto 4 da paragrafo 75 a paragrafo 103 pagg. 80 e ss. file prodotto dall'opposta sub doc. 2D).

La traduzione in italiano della norma, contenuta nel lodo, è la seguente:

- 1) *“La clausola arbitrale deve figurare in un documento sottoscritto dalle parti, o in lettere, fax telegrammi o altre forme di trasmissione di messaggi scambiati tra le parti, che forniscono prova della clausola.”*
- 2) *“Il requisito di forma previsto al comma 1 si ritiene soddisfatto anche nei casi in cui la clausola arbitrale sia contenuta in un documento trasmesso da una parte ad un'altra parte, o da un terzo ad entrambe le parti, il cui contenuto è considerato, in assenza di una contestazione presentata in tempo utile secondo la prassi, contenuto di un accordo”*





3) *Ove un accordo che rispetti i requisiti di forma di cui al comma 1 o 2 faccia riferimento a un documento contenente una clausola arbitrare, questo costituisce una clausola arbitrare qualora il riferimento sia fatto in modo tale da rendere tale clausola parte integrante dell'accordo*".

La traduzione di cortesia offerta dalla parte opponente, seppure con lievi differenze linguistiche, è sostanzialmente coincidente:

(1). *La convenzione arbitrare è contenuta in un documento firmato dalle parti o in lettere, fax, telegrammi o altre forme di comunicazione scambiate tra loro che garantiscano la prova dell'accordo.*

(2) *La forma di cui al paragrafo 1 si considera soddisfatta anche se la convenzione arbitrare è contenuta in un documento trasmesso da una parte all'altra parte o da un terzo a entrambe le parti e il contenuto del documento è considerato parte del contratto in caso di opposizione tardiva secondo gli usi.*

(3). *Quando un contratto conforme ai requisiti formali di cui ai paragrafi 1 o 2 fa riferimento a un documento contenente una clausola compromissoria, ciò costituisce una convenzione arbitrare se il riferimento è tale da rendere tale clausola parte integrante del contratto.*


Una valida convenzione arbitrare può, pertanto, sussistere per la legge tedesca anche nel caso in cui la clausola compromissoria sia contenuta in un documento trasmesso da una parte all'altra, che diviene parte integrante dell'accordo.

In punto di fatto il lodo ha accertato che:

-l'odierna opponente ha inviato gli ordini di acquisto

-l'odierna opposta ha inviato le conferme d'ordine nelle quali erano richiamate le condizioni generali di vendita (tra le quali è compresa la clausola compromissoria v. art. 16 GTR) con l'indicazione che potevano essere consultate sul sito *web* o spedite a richiesta





-tra le parti erano intercorsi in precedenza altri contratti stipulati con la stessa modalità. Ritiene la Corte, pertanto, che nel caso di specie ricorrano le condizioni di validità della clausola, potendosi considerare, in base alla norma richiamata, parte integrante del contratto le suddette condizioni generali, contenenti la clausola compromissoria, richiamate nelle conferme d'ordine trasmesse e agevolmente conoscibili con le modalità indicate.

Con **il terzo motivo di opposizione** Liner Italia assumeva il carattere pregiudiziale del procedimento volto ad ottenere l'annullamento del lodo innanzi all'autorità giudiziaria tedesca, ai sensi dell'art. 840 comma 3 n.5, e dunque deduceva la necessità di sospendere il presente procedimento.


Nella comparsa conclusionale l'opponente, in seguito al rigetto della domanda di annullamento del lodo, poiché tardiva, da parte dell'OLG di Amburgo, rimodulando il motivo di opposizione, assume l'efficacia non preclusiva di detto giudicato, e quindi il potere della Corte di valutare nel merito l'opposizione.

Ritiene la Corte che il motivo, per come formulato nell'atto di opposizione, sia superato dalla definizione del giudizio da parte dell'autorità straniera, e che, per come rimodulato nella comparsa conclusionale, sia infondato, non potendo questa Corte compiere alcun sindacato nel merito all'infuori dei limiti posti dall'art. 840 c.p.c.

Con **il quarto motivo di opposizione** Liner Italia deduce la violazione dei principi di ordine pubblico, poiché l'inidoneità della notifica del lodo avrebbe comportato un *vulnus* al diritto di difesa.

Liner Italia lamenta che la spedizione del lodo ordinata dal segretario della CPI di Parigi sia stata eseguita a mezzo corriere DHL, e che il plico contenente il lodo sia stato consegnato a mani di un collaboratore dell'avvocato Mussumeci, procuratore costituito nel procedimento di arbitrato.





Ritiene la Corte che anche tale doglianza sia infondata.

Preliminarmente va rilevato che il riconoscimento o l'esecuzione possono essere negati, ai sensi dell'art. 840 co. 5 c.p.c., se *“il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico”*, mentre la doglianza dell'opponente attiene alla comunicazione del lodo, cioè ad un elemento estrinseco al suo contenuto.

In ogni caso si può osservare, *ad abundantiam*, che in tema di notificazione di lodi internazionali non trovano applicazione gli artt. 137 e seguenti c.p.c., bensì il Regolamento CCI, il quale, all'art. 3, prevede espressamente che le notificazioni e comunicazioni possano essere effettuate anche mediate *“corriere, email, ed ogni altro mezzo di telecomunicazione che fornisca prova dell'avvenuta trasmissione”*.

La consegna del plico ad un collaboratore di studio del difensore costituisce modalità idonea alla trasmissione e nel caso di specie non risultano adottate specifiche ragioni che dimostrino che la consegna al collaboratore abbia arrecato un *vulnus* al diritto di difesa.

L'opposizione, pertanto, deve essere rigettata e deve essere confermato il decreto del Presidente della Corte d'Appello di Milano emesso in data 7.07.2021.


Le spese del presente procedimento, liquidate in dispositivo secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità e con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. respinge l'opposizione promossa da Liner International Italia S.p.a. e conferma il decreto emesso dal Presidente della Corte di Appello di Milano in data 7.07.2021;
2. condanna l'opponente Liner International Italia S.p.a. a rifondere all'opposta le spese del presente procedimento, liquidate in euro 4.287,00 oltre Cpa ed Iva e rimborso forfettario nella misura del 15%.





Così deciso in Milano il 15.12.2022

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Domenico Bonaretti

Arbitrato in Italia

